



SOGIT

COMITATO REGIONALE PIEMONTE - ODV

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 14 aprile 2023, alle ore 18.00, in seconda convocazione, presso la sede operativa dell'Associazione a Settimo Torinese via Vittime delle Foibe n° 3/C, regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni - Comitato Regionale Piemonte per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale assemblea ordinaria del 22/04/2022**
- 2. Variazione Sede Legale**
- 3. Approvazione nuovo Statuto "SOGIT PIEMONTE"**

Assume la Presidenza, come previsto da Statuto, il Sig. Villata Federico.

Il Presidente, constatato che sono presenti in proprio o per delega n° 8 soci e l'intero Consiglio Direttivo dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente, come previsto da statuto, propone la nomina del segretario nella persona del Sig. Gamba Gianpiero.

All'unanimità l'Assemblea nomina quale Segretario la Sig. Gamba Gianpiero che accetta.

Il Presidente, come previsto da statuto, passa alla richiesta della nomina degli scrutatori per votazioni palesi e per scheda: si propongono i Sigg. Simona Sillani e Pasqualino Mansueto.

All'unanimità l'Assemblea delibera la nomina dei i Sigg. Simona Sillani e Pasqualino Mansueto quali scrutatori per votazioni palesi e per scheda.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di cui tutti i presenti si dichiarano informati ed edotti.

1. Approvazione verbale assemblea ordinaria del 22/04/2022;

Il Presidente dà lettura del verbale dell'assemblea ordinaria del 22/04/2022 e dopo una breve discussione, passa alla votazione.

L'Assemblea, all'unanimità, approva il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 22/04/2022.

2. Variazione Sede Legale;

Il Presidente relaziona in merito alla necessità di variare la sede legale dell'Associazione in quanto non più disponibili i locali di Borgaro Torinese.

È noto a tutti come le risorse economiche del Comitato non consentano di poter acquisire in locazione dei locali ove identificare la completa operatività.

A tal proposito, discutendo tra le varie soluzioni, è emersa la possibilità di una concessione in comodato da parte della Sezione di Settimo Torinese, di condividere un locale sito all'interno della propria sede. Il Comitato si impegnerebbe, quando vi saranno le disponibilità economiche, a contribuire alle spese di gestione nella misura pari alla percentuale di utilizzo dei locali. Oltretutto i locali sopra descritti,





SOGIT

COMITATO REGIONALE PIEMONTE - ODV

consentirebbero anche una discreta attività di rappresentanza. Si apre tra i presenti una breve discussione che porta all'approvazione del trasferimento della Sede Legale dall'attuale sita in Via Gramsci 31 a Borgaro Torinese a Via Vittime delle Foibe 3/C a Settimo Torinese.

I presenti ringraziano la Sezione di Settimo Torinese per la disponibilità dimostrata.

Viene incaricato il Presidente di procedere alle pratiche burocratiche per il cambio di Sede Legale.

3. Approvazione nuovo Statuto "SOGIT PIEMONTE";

Il Presidente chiede all'Assemblea che venga adottato il nuovo testo di statuto sociale riformulato articolo per articolo e redatto in conformità alle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 modificato dal D.Lgs. 105/2018 e s.m.i. ed al fine di ottenere l'iscrizione dell'ente nel RUNTS.

In particolare, il Presidente, iniziando la trattazione delle modifiche proposte all'attuale Statuto, evidenzia con riferimento alla denominazione la proposta di modifica in SOGIT COMITATO REGIONALE PIEMONTE O.D.V. o in forma breve SOGIT PIEMONTE O.D.V. denominazione che non comprende più i punti di abbreviazione e che potrà essere integrata dall'acronimo E.T.S. solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

Si procede alla lettura del nuovo testo che viene integralmente allegato al presente verbale.

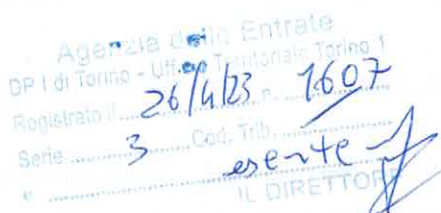
Al termine della lettura, si apre fra i presenti un dibattito in relazione alle modifiche attuate.

Si passa successivamente alla votazione palese che vede approvato integralmente all'unanimità il nuovo Statuto sociale composto da n° 25 articoli.

Alle ore 20.00 avendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Gamba Gianpiero

Il Presidente
Villata Federico





STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SOGIT - COMITATO REGIONALE PIEMONTE O.D.V.

Art. 1

Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n°117 del 03 luglio 2017, e ss.mm.ii., in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS", l'Organizzazione di Volontariato denominata SOGIT COMITATO REGIONALE PIEMONTE O.D.V. o in forma breve SOGIT PIEMONTE O.D.V.

Di esso fanno parte tutti gli E.T.S. già affiliati a SOGIT PIEMONTE alla data di approvazione del presente Statuto con sede legale nel territorio regionale del Piemonte.

La denominazione dell'Associazione potrà essere integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Art. 2

Natura giuridica e fondamenti dell'Associazione

SOGIT PIEMONTE è un'organizzazione di volontariato articolazione di livello regionale delle Associazioni S.O.G.IT. presenti sul territorio della Regione Piemonte, autorizzato alla sua costituzione il 21 novembre 2013 da S.O.G.IT. Nazionale con Prot. 11/2013 a firma del Presidente Cav. Manfred F. Rocktaeschel.

Esso fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

È scopo e missione istituzionale di SOGIT PIEMONTE la costruzione di una società più giusta e solidale fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili della persona attraverso l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, quale base della convivenza umana.

SOGIT PIEMONTE partecipa agli obiettivi universali della pace, dell'educazione, del contrasto alla povertà, della sicurezza alimentare, del diritto alla salute, della protezione e tutela dell'ecosistema, della cooperazione tra i popoli, di modelli di consumo responsabili.

SOGIT PIEMONTE, come le sue affiliate, si avvale in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite.

Ha inoltre piena autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria.

Art.3

Sede

La sede legale di SOGIT PIEMONTE è a Settimo Torinese. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art. 4

Simbolo

Il simbolo è una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. - COMITATO REGIONALE PIEMONTE (con o senza punti) in nero su anello bianco contornato in nero.

Art.5

Scopi

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nel presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.

L'Associazione è laica ed apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'Associazione presta altresì soccorso ai colpiti da gravi calamità naturali in Italia e all'estero.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali per tutta la durata dell'Associazione dovendo impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per fini istituzionali e per gli scopi elencati nel presente Statuto.

L'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle associate e delle loro attività di interesse generale nell'ambito territoriale di riferimento, anche allo scopo di promuoverne ed accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- b) servizi strumentali alle associate e ad enti del Terzo Settore, inclusi il sostegno, la promozione e il coordinamento di attività di interesse generale da questi ultimi svolte;
- c) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione del trasporto sanitario e sociale, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- d) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di servizi sociali, sanitari e assistenziali;
- e) promozione, organizzazione e coordinamento della donazione di sangue ed organi;
- f) promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di attività in tutti gli ambiti della protezione civile;
- g) promozione organizzazione e coordinamento delle attività mutualistiche gestite dalle associate, anche in forma associata tra loro, con la messa a disposizione di servizi sanitari, socio sanitari e sociali;
- h) educazione, istruzione e formazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale custodito nell'archivio storico;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e di aiuto reciproco;
- m) attività internazionale e cooperazione allo sviluppo;
- n) cura di procedure di adozione internazionale;

- o) monitoraggio delle attività delle associate, eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale, anche attraverso quanto previsto da regolamenti degli Enti regionali di riferimento;
- p) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica, nei confronti delle associate.

Per il perseguimento delle proprie finalità, SOGIT PIEMONTE può svolgere attività di raccolta fondi e, inoltre, costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti privati.

L'Associazione con la propria organizzazione, ai fini del perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lvo 117/2017 e ss.ms.ii. quali:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6

Associate

Possono essere associate a SOGIT PIEMONTE le organizzazioni di volontariato e gli ETS (nella misura prevista dal CTS) aventi sede in Piemonte che si fondano sui principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale del movimento nazionale e fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi e gli scopi del presente Statuto.

Fanno parte di SOGIT PIEMONTE tutte le associazioni già riconosciute ed autorizzate presenti nella regione Piemonte alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art.7

Requisiti delle Associate

L'Associata di SOGIT PIEMONTE deve:

- costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori di solidarietà popolare;
- fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- fondare la propria struttura sui principi di democrazia enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e la creatività del cittadino;
- impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione ed i loro obblighi e diritti;
- impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi ed agli scopi del presente Statuto;
- utilizzare le risorse prevalentemente ai fini di solidarietà.

Art.8

Diritti delle Associate

Ogni associata ha diritto di:

- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- essere prontamente informata ai vari livelli sulle iniziative attuate e da attuare;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati ai diversi livelli;
- esaminare i libri sociali previa istanza scritta indirizzata al Presidente del Comitato il quale, nei successivi 15 giorni può limitarne l'accesso per motivate ragioni di riservatezza.

Art. 9

Doveri delle Associate

Le associate devono:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati dell'Assemblea e degli altri organi associativi a tutti i livelli;

- diffondere e promuovere gli scopi dell'attività di S.O.G.IT. sul proprio territorio particolarmente tra i propri soci per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- indicare la simbologia di S.O.G.IT.;
- versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- trasmettere annualmente a SOGIT PIEMONTE l'elenco aggiornato dei propri soci e delle dotazioni in osservanza delle modalità prescritte dai regolamenti;
- consentire ed agevolare, se e quando previste, le periodiche revisioni amministrative, contabili e fiscali di cui al Regolamento Regionale SOGIT PIEMONTE.

Art.10

Acquisto e perdita della qualità di Associata

La qualità di associata a SOGIT PIEMONTE si acquista in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Regionale verificati i requisiti della richiedente.

La qualità di associata si perde:

- per recesso;
- per morosità;
- per esclusione;
- per cessata attività o scioglimento.

Recesso:

la dichiarazione di recesso, deve essere inviata al Presidente di SOGIT PIEMONTE. Essa acquista efficacia con la presa d'atto del Consiglio Regionale.

Morosità:

il Presidente di SOGIT PIEMONTE, accertato il mancato pagamento dei contributi obbligatori, entro 60 giorni a far data dalla scadenza, comunica la morosità all'associata per gli adempimenti di propria competenza. Qualora la posizione non venga regolarizzata entro 15 giorni dalla comunicazione viene emessa la pronuncia di morosità che comporta di diritto la perdita della qualità di associata

Esclusione:

nel caso in cui l'associata non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, ai deliberati degli organi associativi a tutti i livelli, non sia coerente con gli obiettivi indicati, con le regole di democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge e comunque e qualora, per gravi motivi la sua condotta renda incompatibile la sua appartenenza a SOGIT PIEMONTE, il Comitato, ove necessario, prescrive all'affiliata un protocollo di comportamento dando termine per adeguarsi.

Trascorso inutilmente detto termine il SOGIT PIEMONTE propone all'Assemblea Regionale l'esclusione dell'associata.

La deliberazione di esclusione emanata dal competente organo regionale comporta l'esclusione di diritto dell'associata da SOGIT PIEMONTE.

Cessata attività o scioglimento:

accertata la cessazione dell'attività dell'associata per un periodo superiore ad un anno o accertato l'avvenuto scioglimento dell'associata, il Presidente di SOGIT PIEMONTE propone al Consiglio Regionale la delibera di perdita della qualità di associata.

La deliberazione di perdita della qualità di associata emanata dal competente organo regionale comporta la cancellazione dell'associata.

Art.11

Patrimonio

SOGIT PIEMONTE ha proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Art.12

Entrate

Le entrate di SOGIT PIEMONTE sono costituite da:

- a) quote annuali delle affiliate nella misura determinata annualmente dall'Assemblea Regionale;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi volontari di enti pubblici e privati;
- d) sovvenzioni;
- e) proventi derivanti dal rimborso per la fornitura di servizi;
- f) proventi derivanti dal rimborso per la fornitura di strumenti e materiali didattici;
- g) eventuali partecipazioni alle entrate derivanti da convenzioni, accordi e contratti procurati a favore delle affiliate aderenti nei termini deliberati dal Consiglio Regionale in accordo con le affiliate interessate;
- h) donazioni e lasciti testamentari.

L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.13

Organi dell'Associazione

Sono organi di SOGIT PIEMONTE:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) il Presidente Regionale;
- d) Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di controllo (in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'appositi registro)
- f) il Collegio Regionale dei Probiviri.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.14

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea Regionale è ordinaria o straordinaria.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Regionale sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente Regionale mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea Regionale deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

L'Assemblea Regionale è composta dai delegati designati, uno per ciascuna associata.

Non possono nominare delegati le associate che siano state sospese o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.

Non possono altresì nominare delegati le associate che non abbiano sottoscritto la tessera associativa per l'anno precedente. Le associate ammesse nell'anno in corso nominano delegati se in regola con la sottoscrizione della tessera associativa.

Essa può altresì essere convocata anche ogni qual volta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno e deve inoltre essere convocata allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle associate in regola facenti parte di SOGIT PIEMONTE.

La convocazione è effettuata dal Presidente Regionale con lettera ordinaria o posta elettronica con avviso di ricevimento inviate alle Associate almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata.

Le affiliate possono farsi rappresentare in assemblea da altra affiliata. La stessa affiliata non può rappresentare in assemblea più di un'altra affiliata.

Art.15

Assemblea Ordinaria

L'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di nota integrativa e relazione sulla gestione, e preventivo deve essere convocata entro la fine del mese di aprile di ogni anno. Per la sua convocazione valgono le stesse regole previste dal precedente art. 14.

L'Assemblea Regionale:

- a) elegge e revoca il Consiglio Regionale, l'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, e il Collegio Regionale dei probiviri;
- b) delibera, su proposta del Consiglio, l'eventuale nomina di Presidente Onorario;
- c) approva i bilanci consuntivi e preventivi nonché il bilancio sociale dell'associazione nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) determina le quote annuali a carico delle associate;
- e) delibera altresì sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione (purché non nello stesso giorno) qualunque sia il numero dei delegati.

Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Art.16

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello statuto associativo con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Delibera inoltre in ordine al proprio scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.

Viene convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

Art.17

Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è composto da tre componenti. Tale numero si accresce, di due componenti per ogni dieci nuove associate presenti sul territorio regionale, rispetto al numero attuale di associate.

Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni e si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente Regionale o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico e dalla mancanza di cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Regionale:

- a) elegge il Presidente nel proprio seno e provvede all'eventuale sua revoca;
- b) propone all'Assemblea la nomina di Presidente Onorario (art. 17);
- c) su proposta del Presidente, elegge e revoca nell'ambito del Consiglio il Vice Presidente e gli altri membri di cui ne determina i poteri;
- d) ha la gestione finanziaria del Comitato;
- e) assume ruolo referente a livello regionale delle problematiche prospettate dalle singole associate;
- f) accerta la cessata attività e lo scioglimento delle associate, nonché vigila sul permanere dei requisiti di appartenenza a SOGIT e prescrive, ove necessario, protocolli di comportamento dando un termine cui adeguarsi: trascorso inutilmente tale termine, provvede con le determinazioni di competenza, fino all'eventuale esclusione;
- g) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea regionale in sede ordinaria;

Alle riunioni del Consiglio Regionale può prendere parte, con voto consultivo, il Presidente onorario, se nominato.

Art.18

Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta e presiede l'Associazione attraverso le seguenti funzioni:

- a) è il legale rappresentante di SOGIT PIEMONTE;
- b) può agire e resistere avanti all'autorità giudiziaria, amministrativa ed arbitrale, previa autorizzazione del Consiglio Regionale. In caso di urgenza è comunque autorizzato a procedere, anche senza autorizzazione del Consiglio Regionale al quale riferisce nella riunione immediatamente successiva;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente regionale dura in carica cinque anni.

Le funzioni del Presidente Regionale sono delegate, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente.

Art.19

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo opera ai sensi dell'articolo 30 C.T.S.

Può essere monocratico o composto da tre membri scelti anche fra non soci di un'associata.

Dura in carica cinque anni e nella sua prima riunione elegge il presidente.

Al verificarsi del superamento dei limiti di cui all'art. 31, I comma del C.T.S., l'organo di controllo, costituito da un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, esercita anche la revisione legale dei conti.

Art.20

Collegio Regionale dei Proviviri

Il Collegio Regionale dei Proviviri è composto da tre componenti che durano in carica cinque anni e nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente.

Esso delibera:

- a) sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle associate e dagli organi del Comitato;
- b) sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Regionale;
- c) sui provvedimenti di decadenza dalla qualità e dalla carica di Consigliere Regionale.

Art.21

Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza all'Organo di Controllo e all'Organo di Vigilanza.

Decade dalla carica di Consigliere Regionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo. Decade altresì dalla carica di Consigliere Regionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

Art. 22

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Regionale ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano i delegati delle associate o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Regionale stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

Art. 23

Regolamenti

- 1) Il Regolamento Regionale, approvato dall'Assemblea in sede ordinaria:
 - a. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - b. determina le competenze dei Consiglieri Regionali, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
 - c. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto e determina il regolamento elettorale.
- 2) In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 24

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 25

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D. LGS. 117/2017 (codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.

